

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02429/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2026, proposto da

Vittoria Morbidi, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandra Stefani, Simone Di Marco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025,

D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all'accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito University (<https://semestre-aperto.university.mur.gov.it/>), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile;

D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall'Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti;

E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026" e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e

protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati

H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei;

L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito

University e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025;

M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l'altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025;

Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili

R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l'appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili

S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell'appello del

10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall'Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026;

U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia;

- per l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'ammissione, anche in

sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale.

- nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all'istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell'Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Siena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle

regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche “ripescando” – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero delle sufficienze riportate e di quello dei voti recuperati;

- tale intervento regolatorio si inserisce nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 71/2025 e si sostanzia nell'introduzione di un sistema articolato di sezioni della graduatoria nazionale, nell'ambito del quale i candidati sono preliminarmente suddivisi in diverse fasce in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse, e all'interno di ciascuna fascia sono poi ordinati sulla base del punteggio riportato negli esami; a tale struttura si accompagna l'attribuzione di specifici bonus di fascia, funzionali ad assicurare la progressione tra le diverse sezioni della graduatoria e ad evitare che candidati collocati in fasce meno favorevoli possano sopravanzare quelli inseriti nelle fasce precedenti;

- il meccanismo così delineato appare finalizzato a realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la copertura del contingente dei posti disponibili e quella di preservare l'affidamento dei candidati rispetto alle regole originariamente poste per lo svolgimento della selezione;

- in particolare, il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025 garantisce che i candidati che hanno conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originariamente stabilite restino sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che siano stati ammessi alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta;

- i candidati che non hanno conseguito tutte le sufficienze sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la cui struttura riflette la maggiore o minore prossimità della posizione del candidato rispetto al modello originariamente previsto per l'accesso

alla graduatoria, rappresentato dal conseguimento di una votazione almeno sufficiente in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro;

- tale sistema non si limita pertanto ad ampliare la platea dei soggetti inclusi in graduatoria, ma struttura tale ampliamento secondo un criterio progressivo che tiene conto della diversa misura in cui i candidati beneficiano della deroga alle regole originarie, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che meno si discostano dalle condizioni inizialmente richieste;
- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle medesime indicazioni normative al momento dello svolgimento degli esami; la parità di trattamento risulta pertanto assicurata sia mediante la distinzione in coorti omogenee sia mediante la competizione interna tra candidati collocati nella medesima fascia; sebbene possano ipotizzarsi soluzioni alternative nella configurazione del sistema di formazione della graduatoria, le scelte operate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;
- con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa ha conseguito una sola valutazione sufficiente nell'ambito degli esami del semestre filtro ed è stata conseguentemente inserita nella graduatoria nazionale in applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.m. n. 1115/2025, con collocazione in posizione non utile ai fini dell'immatricolazione;
- ne consegue che la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, atteso che, secondo la disciplina originaria, non avrebbe potuto esservi inserita;
- la mancata immatricolazione al corso di laurea prescelto non deriva, pertanto, da un vizio della procedura, bensì dalla posizione non utile conseguita in graduatoria, essendo la ricorrente preceduta da candidati collocati in posizione migliore in applicazione dei criteri di merito stabiliti dalla lex specialis;

- deve altresì rilevarsi che, secondo quanto dedotto dall'Amministrazione resistente, la ricorrente risulta essersi immatricolata in un corso di laurea affine, circostanza che, pur non determinando di per sé l'improcedibilità del ricorso, è idonea ad attenuare significativamente il requisito del periculum in mora, atteso che la stessa ha comunque intrapreso un percorso formativo universitario e non versa, pertanto, in una situazione di irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio di merito;
- in ogni caso la ricorrente non ha dimostrato che, in caso di accoglimento delle censure formulate, avrebbe conseguito una posizione utile per l'immatricolazione, difettando la c.d. prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza amministrativa;
- non appare fondata la censura relativa alla violazione della par condicio, dedotta in relazione alla presenza di commissioni di valutazione distinte nelle diverse sedi universitarie, atteso che tale circostanza è irrilevante per la parte a risposta multipla ed è stata prospettata in modo del tutto generico con riguardo alle domande a risposta aperta, senza allegazione di concreti elementi di difformità valutativa;
- la mancata possibilità, allo stato, di accedere alla documentazione relativa alle prove non integra un vizio della procedura, attenendo ad un distinto profilo relativo al diritto di accesso;
- le censure relative ai quesiti e alle modalità di valutazione risultano parimenti generiche, non essendo indicato il contenuto delle risposte fornite né dimostrato che, in caso di diversa valutazione, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo necessario per il superamento delle prove; in ogni caso, l'eventuale erroneità di singoli quesiti potrebbe incidere unicamente sulla valutazione del singolo elaborato e non determinare l'integrale invalidità della procedura;
- con riguardo alla dedotta violazione del principio di anonimato, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013), non ogni irregolarità formale nelle modalità di svolgimento delle prove è idonea a determinare l'illegittimità della procedura, occorrendo la dimostrazione di una violazione concreta e non meramente ipotetica

delle garanzie poste a tutela della segretezza degli elaborati; nel caso di specie le doglianze si fondano su una ricostruzione meramente ipotetica delle modalità di gestione dei codici identificativi e delle operazioni di consegna e ritiro dei moduli risposta, senza che siano stati allegati elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato nella fase di correzione; deve peraltro rilevarsi che i moduli risposta vengono inseriti in appositi plichi sigillati e successivamente trasmessi al CINECA, che provvede alla rilevazione informatizzata delle risposte, sicché non si ravvisa in quale fase del procedimento possa realizzarsi la prospettata alterazione;

- carenti di interesse risultano le censure relative alla mancata attribuzione di tutti i posti disponibili, alla mancata redistribuzione dei posti per studenti residenti all'estero al contingente nazionale e alla determinazione del contingente, atteso che la ricorrente non ha dimostrato che, anche in caso di ampliamento dei posti, avrebbe potuto conseguire una posizione utile;

- sono inammissibili le censure avverso la determinazione del fabbisogno e del contingente dei posti disponibili, attesa la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, amministrazione necessaria in relazione a tali determinazioni, ciò anche ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.; le medesime censure risultano, comunque, allo stato infondate, atteso che la determinazione del fabbisogno di medici e dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, esercitata sulla base di valutazioni complesse che tengono conto di plurimi fattori, tra cui le esigenze del Servizio sanitario nazionale, la capacità formativa degli Atenei e la sostenibilità del sistema, non sindacabili se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell'errore macroscopico, che nel caso di specie non risultano neppure specificamente dedotti;

- del tutto generiche e apodittiche risultano, infine, le censure relative alle asserite disomogeneità delle modalità formative e alle irregolarità che si sarebbero verificate

durante lo svolgimento delle prove;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'università e della ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e

della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso,

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO